



COPIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 62 del 2016Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale Prot. n.° 4521/15/ASPRGVETR** del 07.07.2015**Il Direttore Generale**

Visti i verbali dei sopralluoghi effettuati dal Dott. Federico Sciveres il 18.06.2015 ed il 22.06.2015 presso l'allevamento bovino sito in C/da Gerardo, tenere di Chiaramonte Gulfi, con indirizzo produttivo di carne come da registrazione in BDN con Cod. Az. IT002RG043, di cui è titolare il Sig. FORNARO Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 01.06.1972 ed ivi residente in via Nicastro n.° 27;

Visto il verbale di acquisizione dati del 22.06.2015 presso la ditta Parmalat, Stabilimento di Ragusa IT19-040CE, di cui è Legale Rappresentante la sig.ra FRASCA Maria, nata a Ragusa il 07.08.1968 ed ivi residente in V.le Europa n.° 419, con cui si è accertato che la ditta che prelevava il latte dall'Azienda del Sig. Fornaro Salvatore e lo trasportava allo Stabilimento Parmalat di Ragusa è di proprietà del Sig. PITINO Giorgio, nato a Rosolini il 24.05.1952 e residente a GIARRATANA in via Vittorio Emanuele n.°8;

Atteso che, agli atti della Parmalat, Stabilimento di Ragusa, l'Allevamento registrato per la produzione del latte, di cui sono titolari i Sigg. Fornaro Salvatore e Fornaro Raffaele, risulta essere sito a Monterosso Almo in C/da Corulla, avente il Cod. Az. IT007RG035, che non corrisponde all'Allevamento da cui il Sig. PITINO Salvatore prelevava il latte da consegnare alla Parmalat;

Visto il verbale di contestazione Prot. 4521/15/ASPRGVETR del 07.07.2015, ore 11,00, redatto - presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Ragusa - dal Dott. FARINA Gaetano e dal Dott. SCIVERES Federico, in riferimento ai sopralluoghi anzidetti ed alla documentazione acquisita, che ha accertato a carico del Sig. PITINO Giorgio, sopra generalizzato, nella qualità di titolare della ditta di trasporto latte e della Sig.ra FRASCA Maria, quale Legale Rappresentante dello Stabilimento Parmalat di Ragusa, entrambi obbligati in solido, di **"avere prelevato il latte in C/da Gerardo di Chiaramonte Gulfi presso l'azienda Fornaro Salvatore IT002RG043, senza aver mai acquisito documentazione se questa fosse registrata, ai sensi dell' art. 6 del Regolamento CE 852/2004, quale produttrice del latte, quindi non garantendo la tracciabilità del prodotto"**;

Considerato che tale fatto è previsto e punito dall'art. 18, comma 2, del Reg. Ce 178/02 che così recita: " *Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime*";

Considerato che per tale violazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 5 aprile 2006 n.° 190 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 750,00 a €. 4.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.500,00 (**corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**) in applicazione della **sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale con Raccomandate A.R. n.° 76268666512-8 del 10.07.2015 al Sig. PITINO Giorgio e n.° 76268666511-7 del 10.07.2015 alla Ditta Parmalat IT19-040CE, ciascuno nelle rispettive qualità ed obbligati in solido, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 7206/15/ASPRGVETR del 13.11.2015 a firma del Dott. Gaetano Farina, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, **non risulta che gli interessati abbiano provveduto al pagamento della somma dovuta**;

Vista la nota prot. n.° 3123/16/ASPRGVETRIG Class del 21.05.2016 a firma del Dott. Gaetano Farina, integrativa del precedente rapporto;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. PITINO Giorgio, nella qualità di titolare della ditta di trasporto del latte ed alla Sig.ra FRASCA Maria, nella qualità di Legale rappresentante della Ditta Parmalat, Stabilimento di Ragusa IT19-040CE, obbligati in solido, i quali non hanno inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né hanno presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti atteso che *"In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. 1412/2007) e così anche (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2009 n. 11421) che così si pronuncia: "In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Stradale, la mancata (o la meno specifica) indicazione della norma che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il Reg. Ce 178/2002 art. 18, comma 2.

VISTA il D. Lgs 5 aprile 2006 n.° 190.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **PITINO Giorgio**, nato a Rosolini(SR) il 24.05.1952 e residente a Giarratana in Via Vittorio Emanuele n.° 8, quale titolare della Ditta trasporto latte, ed alla Ditta Parmalat, stabilimento di Ragusa, nella persona del suo legale Rappresentante Sig.ra **FRASCA Maria**, entrambi obbligati in solido, il pagamento della somma totale di **€ 1.575,00** (euro millecinquecentosettantacinque/00) per sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%).**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 1.575,00;**

Spese di accertamento e notificazione: **€ 50,00;**

Bolli **€ 16,00**

Per complessivi € 1.641,00 (euro milleseicentoquarantuno/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza. Il pagamento può avvenire anche con mod. F23 (alle poste italiane o presso le banche) codice tributo 741 T, codice destinatario RG16 (regione siciliana) codice ufficio RYK

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **PITINO Giorgio**, nato a Rosolini il 24.05.1952 e residente a Giarratana in via Vittorio Emanuele n.° 8;

- alla Ditta Parmalat, Stabilimento di Ragusa IT19-040CE, nella persona del suo legale Rappresentante Sig. FRASCA Maria- Zona Industriale II Fase- 97100 Ragusa;
si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
 - del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Distretto Veterinario di Ragusa-Via Mongibello, 72 - 97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 31 MAG. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



